

Regolamento Nazionale dello Statuto CIPOMO

(testo proposto a CD 14/2/2019)

Art. 1 - Soci ordinari

Sono Soci Ordinari del CIPOMO gli oncologi medici del Servizio Sanitario Nazionale che ricoprono in maniera non transitoria ruoli direzionali di strutture pubbliche o private di Oncologia Medica (SOC, SOS, o SOSD) inserite nel SSN. Ai fini del presente regolamento le strutture private si intendono inserite nel SSN quando chi vi ricopre in maniera non transitoria i ruoli direzionali di cui sopra sia stato assunto mediante concorso pubblico bandito in conformità con quanto stabilito dall'art. 97 della Costituzione, secondo le modalità previste dai Decreti e dal CCNL del pubblico impiego vigenti al momento del concorso.

Non sono ricomprese tra le Strutture di cui sopra quelle afferenti agli Istituti Oncologici di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico o le Strutture a Direzione Universitaria.

La richiesta d'iscrizione al CIPOMO deve essere formalmente inoltrata al Presidente per via telematica, accludendo la modulistica di autocertificazione appositamente predisposta. Le domande d'iscrizione saranno esaminate dal Consiglio Direttivo e, se approvate, presentate all'Assemblea per la ratifica.

Nota

- Rifacendosi al CCNL 1998 – 2001 art.27 comma 1 lettera a e al successivo CCNL 2002 – 2005 art 4; si intendono per **Strutture Complesse**, altrimenti dette Unità Operative (U.O.) (tipologia B), le articolazioni organizzative per le quali è prevista una diretta responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche e finanziarie. Sono previste strutture complesse a carattere gestionale e professionale.
- Si intendono per **Strutture Semplici - SOS (tipologia C2) di “Unità operativa complessa”** quelle strutture che svolgono attività rilevanti e complesse nell'ambito di una Unità Operativa. Sono dotate di autonomia e di responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche e finanziarie, e negoziano obiettivi e risorse con il Direttore della Unità Operativa stessa.
- Si intendono per **Strutture Semplici - SOSD (tipologia C1) “Dipartimentali”**, strutture dotate di autonomia e di responsabilità di gestione, di risorse umane, tecniche e finanziarie ed effettuano una attività medica di rilevanza dipartimentale. Sono dotate di separatezza degli aspetti gestionali rispetto alle U.O. situate nel medesimo Stabilimento ospedaliero o in altri della medesima area geografica, fanno riferimento al Dipartimento di appartenenza e possono assumere funzioni di coordinamento di attività a livello dipartimentale o di riferimento specialistico in discipline prive di U.O. di riferimento.
- **Gli oncologi titolari di una delle tre tipologie di Struttura di Oncologia medica (riconosciute come tali dagli Atti Aziendali delle Aziende Sanitarie Regionali), che non siano subalterni ad una SOC di oncologia, rientrano di diritto nella definizione di Soci ordinari del CIPOMO, ai sensi dell'art.5 dello Statuto.**

I candidati soci che hanno presentato la richiesta potranno, in attesa della ratifica della domanda da parte dell'Assemblea, partecipare alle attività sociali CIPOMO senza poter comunque esercitare alcun diritto elettorale né attivo né passivo.

Coloro che sono già stati soci ordinari CIPOMO ed per qualsiasi motivo hanno perso tale qualifica, possono – se sempre in possesso dei requisiti previsti per i soci ordinari – essere riammessi con la sola compilazione della modulistica di autocertificazione di cui sopra e senza ripassare alla ratifica dell'Assemblea dei Soci, essendo sufficiente la delibera di ammissione del Consiglio Direttivo, che per tale decisione dovrà tener conto della eventuale persistenza o gravità delle cause di esclusione a suo tempo applicate.

Art. 2 - Soci onorari

Le Persone, gli Enti e le Istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale e/o economico, al perseguimento degli scopi dell'Associazione possono far domanda d'iscrizione come socio onorario secondo le stesse modalità adottate per il socio ordinario.

I Soci onorari hanno diritto di voto in Assemblea.

Sono Soci Onorari di diritto i Primari Oncologi Medici Ospedalieri che sono stati Soci Ordinari del CIPOMO e che hanno cessato l'attività professionale per quiescenza o per altri motivi, come le dimissioni o come il mancato rinnovo di almeno un mandato triennale secondo quanto indicato all'articolo 15-ter della legge 502/1992, o dopo almeno un mandato biennale secondo quanto indicato dall'articolo 15-septies della medesima legge;

Il Consiglio Direttivo delibera l'acquisizione dello status di Socio Onorario a maggioranza semplice, su proposta del Presidente o di suo delegato, secondo le seguenti modalità:

- per i Soci Onorari di diritto, nessuna formalità;
- per i Soci Onorari di fatto, la presentazione deve essere accompagnata da una sintetica motivazione che illustri quale sia o quale sia stato il contributo al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Lo status di Socio Onorario può venire revocato per gravi motivi o su richiesta dell'interessato, su delibera del Consiglio Direttivo e su proposta del Presidente.

I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota annuale, ove prevista.

Art. 3 - Assemblea Nazionale dei Soci

E' convocata dal Segretario su mandato del Consiglio Direttivo, con comunicazione scritta mediante posta elettronica o posta ordinaria.

Il Segretario cura la redazione del verbale e la sua diffusione, dopo approvazione da parte del Presidente.

Art. 4 –Affiliati

Al di fuori delle categorie di soci, possono essere considerati Affiliati, senza diritti elettorali attivi e passivi, le persone che abbiano particolare interesse nel settore dell'Oncologia Medica, coerenti con le finalità del CIPOMO. Gli interessati dovranno presentare domanda, che dovrà essere approvata, al Consiglio Direttivo.

Gli Affiliati possono partecipare alle attività del CIPOMO e ricevere le comunicazioni ufficiali.

Art. 5 – Congresso Nazionale

L'Assemblea Nazionale delibera l'affidamento dei congressi nazionali, in base alle richieste presentate dai soci ordinari; il socio che ottiene l'affidamento per organizzare un congresso nazionale ne diviene automaticamente presidente; spetta a lui proporre al CD la sede, la data, la durata, e un programma di massima, almeno due anni prima dell'evento.

Il presidente del congresso s'impegna a presentare e discutere con il CD il programma definitivo, inclusi i nominativi di relatori, moderatori e discussant, in occasione di una riunione del CD che preceda di almeno tre mesi lo svolgersi dell'evento.

Il programma congressuale deve prevedere sia una riunione del CD che un'Assemblea; i

congressi nazionali elettivi devono prevedere anche le operazioni di voto, secondo modalità stabilite nel prosieguo del presente regolamento.

Il congresso nazionale si svolge con risorse proprie, dalle quali risorse viene destinato alla Tesoreria del CIPOMO un importo pari ad almeno 10% del budget del congresso, da versarsi alla chiusura di tutte le attività amministrative legate allo svolgimento del congresso. Tutti i Soci del CIPOMO sono invitati quantomeno come partecipanti, a carico dell'organizzazione.

L'ospitalità è assicurata compatibilmente con le risorse disponibili.

Art. 6 - Consiglio Direttivo (CD)

E' convocato dal Segretario, su indicazione del Presidente, anche mediante messaggio di posta elettronica, indicante la data, l'ora, il luogo e gli argomenti posti all'ordine del giorno; la riunione del CD è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto; si riunisce almeno due volte l'anno.

Il CD è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza/impedimento, dal Vice-Presidente; il Segretario cura la redazione del verbale e la sua diffusione, dopo le eventuali modifiche richieste dai Consiglieri e l'approvazione finale da parte del Presidente.

Partecipa al CD, senza diritto di voto, il presidente del Congresso Nazionale immediatamente successivo all'elezione del CD.

Spettano al CD i compiti indicati all'articolo 9 dello Statuto, comprese le decisioni sulla gestione della rivista ufficiale del CIPOMO, sul sito web, e su altre attività ordinarie e correnti non indicate nello Statuto.

Art. 7 - Modalità per le candidature alle cariche nazionali

Al fine di consentire un'adeguata rappresentatività di tutte le componenti del CIPOMO nell'ambito del Consiglio Direttivo, e parimenti a quanto previsto per i soci onorari, fra i cinque consiglieri eletti non potrà essere eletto più di un socio ordinario che, al momento dell'elezione, ricopra in maniera non transitoria ruoli direzionali di una SOS o di una SOSD.

Le candidature per l'elezione del Presidente, del vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere e dei Consiglieri devono pervenire al Segretario entro 60 giorni dalla data in cui è prevista l'apertura delle votazioni e verranno tempestivamente diffuse a tutti i Soci.

La candidatura dovrà essere accompagnata da un programma, che verrà diffuso a cura del Segretario.

La carica di Presidente potrà essere ricoperta solo da soci ordinari che, al momento dell'elezione, ricoprano in maniera non transitoria ruoli di direzione apicale di una SOC.

Il numero massimo di mandati consecutivi come Consigliere **e/o Revisore** è di tre per tutte le categorie di soci (fondatori, ordinari, onorari): pertanto, sono eleggibili a queste **cariche** i Soci che non abbiano superato il limite massimo dei due mandati consecutivi immediatamente precedenti.

Sono eleggibili alla carica di Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere i Soci che hanno espletato almeno un mandato nel CD e non più dei due mandati consecutivi immediatamente precedenti come Consigliere **e/o Revisore**; al termine del loro mandato, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere sono eleggibili a qualsiasi carica sociale alla condizione di non avere già espletato tre mandati consecutivi in qualunque carica.

Il Presidente non è rieleggibile, salvo che come Presidente emerito.

Non sono ammesse candidature a più di una carica.

Le cariche elettive del CD **e dei Revisori** CIPOMO non sono compatibili con altre cariche elettive di altre Associazioni Nazionali di Oncologia Medica.

Art. 8 - Modalità per le elezioni alle cariche nazionali

L'elezione del Presidente, del Vice-Presidente, del Segretario, del Tesoriere e dei Consiglieri potrà avere luogo mediante voto elettronico o mediante voto su scheda cartacea.

La delega ammessa dallo statuto deve essere rilasciata in originale da un socio avente diritto di voto, partecipante al Congresso ma impossibilitato a votare, ovvero non partecipante; la delega deve contenere il nominativo del socio delegante e di quello delegato; non sono ammesse deleghe in fotocopia o inviate via fax.

Nel caso di voto elettronico, le procedure verranno stabilite dal Consiglio Direttivo e comunicate almeno 15 giorni prima della data prevista per le votazioni.

L'Assemblea portante all'ordine del giorno l'elezione delle cariche sociali dovrà preferibilmente tenersi nell'ambito del Congresso nazionale.

Le procedure di voto elettronico dovranno essere consentite durante l'assemblea portante all'ordine del giorno l'elezione delle cariche sociali, e potranno comunque iniziare in anticipo rispetto all'Assemblea.

In entrambi i casi, verrà nominata una Commissione Elettorale che avrà il compito di verificare il rispetto dei requisiti richiesti per essere elettore ed eleggibile, coordinare le operazioni di voto, procedere allo spoglio delle schede, dirimere le eventuali controversie.

Nel caso in cui la votazione inizi durante l'Assemblea elettiva, la Commissione Elettorale sarà votata dall'Assemblea, su proposta del Presidente.

Nel caso in cui la votazione avvenga in anticipo rispetto all'Assemblea elettiva, sarà nominata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.

La Commissione Elettorale è costituita da tre Soci, uno dei quali svolgerà le funzioni di Coordinatore; nessun candidato a qualsiasi carica elettiva potrà fare parte della Commissione.

Con qualunque modalità di voto, il numero massimo di preferenze che potranno venire indicate per la carica di Consigliere è pari a 3; ai fini di garantire la rappresentatività del maggior numero di Regioni, si stabilisce che il numero massimo di eletti della stessa regione non possa superare il numero di tre, di cui massimo due consiglieri, in ordine decrescente di voti ottenuti.

La comunicazione dei risultati elettorali sarà fornita nel corso dell'Assemblea elettiva, eventualmente aggiornata.

Nel caso di parità di voti fra candidati per una medesima carica, si procederà a ballottaggio in sede congressuale, con modalità che saranno stabilite dall'Assemblea.

La nomina dei Revisori, sia i due titolari che il supplente, che scadono insieme al Consiglio Direttivo nel cui mandato sono stati eletti, avrà luogo mediante votazione per alzata di mano nell'Assemblea elettiva, dopo la comunicazione dei risultati elettorali per il Consiglio Direttivo, dietro proposta avanzata dall'Ufficio di Presidenza uscente.

Art. 9 - Modalità di sostituzione nelle cariche elettive.

In caso di vacanza definitiva della carica di Presidente, il Consiglio Direttivo s'intende decaduto; il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente per l'ordinaria amministrazione, e nel corso del successivo Congresso Nazionale in calendario si terrà l'Assemblea elettiva; in questo caso il Segretario svolgerà anche le funzioni di Vice-Presidente.

In caso di dimissioni o impossibilità a continuare il mandato da parte di Soci eletti alle ca-

riche di Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere, subentra il primo dei candidati non eletti a quella carica, che verrà insediato nell'incarico a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.

Qualora non vi siano candidati disponibili, si procede con la seguente articolazione:

- a) Vacanza della carica di Vice-Presidente: il Vice-Presidente è sostituito dal Segretario, che mantiene la sua carica;
- b) Vacanza della carica di Segretario o Tesoriere: il Consiglio Direttivo affida l'incarico ad un Consigliere, che lascia disponibile il suo precedente incarico;
- c) Vacanza della carica di Consigliere: il posto viene assegnato al primo dei non eletti, ove esistente; altrimenti il posto rimane vacante.

In caso di dimissioni o impossibilità a continuare il mandato da parte di un Revisore titolare, subentra nella carica il Revisore supplente. In caso di mancanza del Revisore supplente, il Collegio dei Revisori verrà reintegrato nella prima assemblea utile, sempre su proposta dell'ufficio di Presidenza in carica.

Art. 10 - Sezioni Regionali.

I Soci Ordinari, Fondatori e Onorari del CIPOMO entrano a far parte della Sezione Regionale nella quale svolgono la loro attività professionale, qualora costituita.

L'insieme dei Soci costituisce l'Assemblea Regionale.

Possono costituirsi in sezioni le Regioni che abbiano almeno 3 soci, indipendentemente dalla tipologia. In caso contrario è necessaria l'aggregazione tra regioni.

La Sezione Regionale, in prima convocazione, si costituisce autonomamente, in seguito ad auto convocazione. Una volta costituita, la Sezione Regionale deve darne comunicazione al Presidente CIPOMO.

Ogni Sezione elegge un proprio Coordinatore fra i soci ordinari o fondatori che fanno parte della Sezione Regionale.

La carica di coordinatore scade insieme al Consiglio Direttivo nazionale.

Il Consiglio Direttivo nazionale, sentiti i Coordinatori delle Sezioni Regionali, incaricherà un consigliere a fungere da collegamento tra le Sezioni Regionali e il Consiglio Direttivo.

L'attività delle Sezioni regionali non può essere in alcun modo in contrasto con le linee programmatiche stabilite dall'Assemblea nazionale del CIPOMO né con l'attività svolta dal CD con cui si raccorda mediante trasmissione periodica delle attività.

Qualora una Regione intenda creare un proprio sito web, questo deve avere un link con il sito nazionale www.cipomo.it

L'attività delle Sezioni regionali è autofinanziata.

Il funzionamento delle sezioni regionali è ulteriormente specificato nel regolamento allegato.

Art. 11 - Quota Sociale

L'eventuale quota associativa annuale può essere istituita su proposta da parte del CD all'Assemblea.

L'ammontare e la modalità di riscossione della quota associativa saranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

Sono tenuti al pagamento della quota sociale i Soci Fondatori e i Soci Ordinari.

Art. 12 – Rimborsi viaggi e soggiorni

Il CD può identificare un'agenzia viaggi che dovrà essere preferibilmente utilizzata per tut-

te le esigenze di viaggio e soggiorno.

VIAGGI

Treno: per i treni FrecciaBianca e FrecciaRossa si rimborsano i biglietti inviati in originale di **2^a classe**. Gli altri, in 1^a classe.

Aereo: si rimborsano i biglietti inviati in originale in **classe economica** (quando possibile low-cost).

Auto: si rimborsano ricevute dell'autostrada e carburante a chilometraggio (**0.50 €/Km**) per tragitti non superiori a 250 km a tratta (500 km totali per andata e ritorno). Eventuali differenze sono a carico del Socio.

Taxi: si rimborsano **esclusivamente** i taxi per/da stazione ferroviaria o aeroporto e sede dell'incontro.

SOGGIORNI

Albergo: indipendentemente dalla categoria, si rimborsano ricevute inviate in originale per importi fino a 180,00 € a notte. Per riunioni di un giorno, viene rimborsata solo la notte antecedente o quella successiva.

Vitto: nell'ambito di eventi organizzati da CIPOMO, pranzi e cene verranno coperti direttamente dall'organizzazione. Non si rimborsano colazioni e pranzi durante il viaggio.

Per tutte le altre attività CIPOMO in cui i pasti non sono coperti dall'organizzazione, verranno rimborsati fino ad un importo massimo di 30 € a pasto.

Le spese alberghiere e di viaggio di eventuali accompagnatori sono a carico del Socio.

Quando un rappresentante CIPOMO è invitato a eventi organizzati da terzi, la partecipazione è subordinata alla copertura delle spese di trasferta da parte dell'organizzatore, salvo diversa decisione dell'Ufficio di Presidenza o, in caso di urgenza, del Presidente.

Le richieste di rimborso vanno presentate utilizzando il modello allegato al presente regolamento, con espressa autorizzazione firmata dal Presidente o dal Tesoriere solo nei seguenti casi:

- partecipazione ad eventi organizzati da terzi con spese a carico CIPOMO;
- trasferte di soci CIPOMO non facenti parte del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori per attività non correlate ad eventi CIPOMO.

Art. 13 - Patrocinio scientifico

CIPOMO concede il patrocinio ad iniziative culturali e promozionali attinenti l'oncologia medica, che siano in linea con SCOPI E FINALITA' del collegio, come previsto all'articolo 4 dello Statuto. Le richieste di patrocinio vanno indirizzate al Presidente del collegio, anche in via telematica, corredate dal programma anche in versione preliminare, preferibilmente due mesi prima della manifestazione; il Presidente decide la concessione o meno del patrocinio, ne da comunicazione al segretario che provvede a sua volta ad informare i richiedenti.

La richiesta non comporta nessun onere finanziario per CIPOMO.

La concessione del patrocinio sarà subordinata alla verifica dei seguenti criteri: argomento d'interesse oncologico e/o d'integrazione interdisciplinare; valenza nazionale o inter-

regionale (macro-area) o regionale della manifestazione; autorevolezza dei relatori; presenza di soci del CIPOMO fra relatori o moderatori o discussant.

In caso di concessione del patrocinio, gli organizzatori s'impegnano a pubblicare il logo del CIPOMO nella pagina di copertina.